

Pubblicato il 13/05/2019

N. 00574/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01034/2016 REG.RIC.
N. 01035/2016 REG.RIC.
N. 01037/2016 REG.RIC.
N. 01038/2016 REG.RIC.
N. 01040/2016 REG.RIC.
N. 01041/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Briccarello in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

contro

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca n. 3;

nei confronti

A2A Ambiente s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi n. 3;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

contro

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca n. 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

nei confronti

A.S.R.A.B. s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

contro

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca 3;
C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

nei confronti

A.S.R.A.B. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buozzi, 3;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Tronzano Vercellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;

contro

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca 3;

nei confronti

A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

Mazza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cavaglià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

contro

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Savatteri in Torino, via Pietro Micca 3;

C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara, 16;

nei confronti

Asrab s.p.a., Mazza s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

Mauro Milan in Torino, via Buozzi, 3;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Cavaglià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Briccarello, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

contro

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca 3;

nei confronti

A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

Mazza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Costa, Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Milan in Torino, via Buoizzi, 3;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Valchiesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1034 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto “*Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a. Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente*

s.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell’Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell’ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”;*

quanto al ricorso n. 1035 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto “progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a.,

Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato ‘ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.’ - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'assemblea consorziale del COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese n. 30 del 6.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell’Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto “*Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell’ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta*”;

quanto al ricorso n. 1037 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto “progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato ‘ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.’ - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”;
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'assemblea consorziale del COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese n. 30 del 6.6.2016;
- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto

“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell’ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”;
quanto al ricorso n. 1038 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *“Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a. Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente S.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”;*
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;
- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”*;

quanto al ricorso n. 1040 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione 751 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“progetto sottoposto a fase di valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla A.S.R.A.B. s.p.a., Cavaglià (P.IVA 01929160024) - installazione I.P.P.C. - e denominato ‘ampliamento della discarica sita in Comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo ad A.S.R.A.B. s.p.a.’ - Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”*;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità dell'aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC

ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016; iii) verbale di riunione dell'Assemblea consorziale del Cosrab n. 30 del 6.6.2016;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”*;

quanto al ricorso n. 1041 del 2016 e ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2017:

- della determinazione n. 752 del 18.7.2016 dell'Area tecnica e ambientale della Provincia di Biella avente ad oggetto *“Progetto sottoposto a fase di valutazione VIA L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla A2A Ambiente s.p.a., Cavaglià - Installazione I.P.P.C. e denominato ‘Ampliamento della discarica sita in comune di Cavaglià loc. Gerbido, in capo alla A2A Ambiente S.p.a.’ - provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.”*;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, con particolare riferimento a: i) verbale della seduta del 16.6.2016, conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi presso la Provincia di Biella - Servizio rifiuti, VIA,

Energia, Qualità dell'Aria, Acque reflue; ii) verbale di riunione congiunta dell'organo tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi dell'art. 7 L.R. 40/98 e del Comitato tecnico per l'istruttoria IPPC ai sensi del d.lgs. 152/2006 del 7.6.2016;

- di ogni parere proposta verbale comunicazione corrispondenza e ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;

- della nota 14.2.2017 dell'Area tutela e valorizzazione ambientale Servizio Rifiuti, VIA, Energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella, avente ad oggetto *“Comunicazione ex art. 208 co. 15 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo svolgimento campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi nel sito di loc. Gerbido in Comune di Cavaglià (BI) nell'ambito del progetto di ampliamento delle discariche A2A Ambiente s.p.a. e ASRAB s.p.a. – Nulla osta”*;

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di C.O.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di A.S.R.A.B. S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di Cosrab Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di A.S.R.A.B. S.p.A. e di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di Cosrab - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e di Asrab S.p.A. e di Mazza S.r.l. e di Provincia di Biella e di A2a Ambiente S.p.A. e di Mazza S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con i sei ricorsi indicati in epigrafe, tutti integrati da motivi aggiunti, i comuni di Santhià, Tronzano Vercellese e Cavaglià hanno chiesto l'annullamento delle determinazioni n. 751 e 752 del 18 luglio 2016 della Provincia di Biella con le quali è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale e rilasciata A.I.A. per l'ampliamento di due discariche esistenti in località Gerbido del Comune di Cavaglià.

Trattasi di discariche confinanti, originariamente autorizzate con A.I.A. n. 1523 del 20 giugno 2012 e A.I.A. n. 1871 del 27 luglio 2012, gestite l'una da A2A Ambiente s.p.a. (con conferimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche da fuori distretto) e l'altra da A.S.R.A.B. s.p.a. (destinata allo smaltimento dei rifiuti dell'area biellese che residuano dal pre-trattamento dei rifiuti urbani).

Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di cinque nuovi settori sulle aree adiacenti alle discariche esistenti, di volumetria pari a 600.000 mq, di cui due settori di pertinenza di ASRAB e tre settori di A2A.

2. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Biella, sollevando eccezioni preliminari di varia natura e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, nonché le società controinteressate ASRAB s.p.a. e A2A Ambiente s.p.a. È inoltre intervenuta *ad opponendum*

Valchiesa Ambiente s.r.l., esponendo di avere interesse connesso al giudizio poiché dovrebbe realizzare una discarica ricadente nella medesima area territoriale delle discariche oggetto di contestazione, con coincidenza delle falde interessate.

3. Ad esito dell'udienza camerale del 3 maggio 2017, con ordinanza n. 179 del 4 maggio 2017, i ricorsi indicati in epigrafe sono stati riuniti e l'esecutività dei provvedimenti impugnati è stata sospesa in via cautelare, ritenuta la sussistenza di profili di *fumus boni juris*.

4. A seguito dell'udienza pubblica del 21 febbraio 2018, con ordinanza collegiale n. 485 del 26 aprile 2018, è stata disposta verifica, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori. In particolare, è stato nominato verificatore il Direttore Generale dell'A.R.P.A. Lombardia, al quale sono stati posti i seguenti quesiti:

“Letti gli atti e esaminati i documenti di causa, eseguite le necessarie verifiche sul campo, dica:

- l'esatta collocazione dell'impianto e la distanza dai nuclei abitati, nonché dai corsi d'acqua esistenti e dai pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idro-potabile, collocati sul territorio dei Comuni di Tronzano, Santhià e Alice Castello;

- premesso che l'area interessata è pacificamente qualificata come “area di ricarica della falda”, di cui una superficiale e l'altra profonda, dica il verificatore se l'analisi di rischio presentata dalla società che gestisce la discarica e vuole realizzare l'ampliamento, sia completa e aggiornata e presenti una specifica analisi di rischio, in particolare rispetto al pericolo di perdita di percolati dall'invaso; dica se i sistemi di protezione

proposti per la tutela delle aree di ricarica degli acquiferi siano sufficienti ad escludere ogni rischio di contaminazione/infiltrazione;

chiarisca in particolare se:

- le misure di protezione proposte sono sufficienti ed idonee a tutelare la falda acquifera posta al di sotto dell'impianto, nonché ad escludere qualsiasi tipologia di rischio al sistema idrogeologico;

- il raddoppio dello spessore dello strato minerale a bassa permeabilità e l'inserimento del materassino bentonitico, nonché il sistema di sbarramento con triplo strato di impermeabilizzazione con dreni spia intermedi siano misure idonee in termini di efficienza e di durabilità, a sopportare i carichi che su di essi andranno a gravare, escludendo il rischio di rotture della geomembrana e quindi rischi di filtrazione di liquidi;

- la barriera artificiale prevista rispetti la normativa in materia (in particolare il D. lgs. 36/2003) e sia idonea ad eliminare il fattore di rischio della falda;

- complessivamente se il progetto stesso sia stato redatto secondo buona tecnica”.

Ciascuna delle parti costituite ha nominato un consulente tecnico di parte, al fine di interloquire in contraddittorio con il verificatore, il quale ha depositato la propria relazione nei termini assegnati.

5. Alla nuova udienza pubblica del 6 febbraio 2019, sentite le parti costituite, i ricorsi sono infine stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

6. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., deve confermarsi la riunione, disposta con ordinanza n. 179 del 4 maggio 2017 resa nel ricorso avente R.G. 1034/2016, dei ricorsi portanti i numeri di R.G. 1034/2016, 1035/2016, 1037/2016, 1038/2016, 1040/2016, 1041/2016, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i medesimi; in particolare, i ricorsi sono proposti da diversi comuni avversi i medesimi atti, coincidendo pertanto anche i soggetti resistenti e controinteressati.

7. I ricorsi e i motivi aggiunti proposti dai tre comuni propongono le medesime censure, sicché possono essere analizzati congiuntamente.

8. Preliminare all'analisi dei motivi di ricorso è lo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dai controinteressati e dalla Provincia resistente.

8.1. In primo luogo viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche, che sarebbe competente in quanto *“i ricorrenti fondano interamente il proprio ricorso sull’asserita necessità di tutela della falda, che sostengono essere messa in pericolo dall’ampliamento della discarica; la controversia ha quindi per oggetto un’opera che si afferma influire sul regime qualitativo delle acque”*.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi degli artt. 141-144 r.d. n. 1775/1933 (T.U. acque), la speciale giurisdizione attribuita al Tribunale delle acque pubbliche sussiste quando sia impugnato un provvedimento specificamente preordinato alla tutela delle acque (ad esempio, atti di gestione ed esercizio delle opere idrauliche, atti di determinazione dei modi di

acquisto dei beni necessari a realizzare tali opere) o comunque un provvedimento che, pur costituendo esercizio di un potere diverso, sia suscettibile di incidere sul regime giuridico del demanio idrico. I ricorsi proposti non hanno affatto ad oggetto atti suscettibili di incidere sul regime giuridico del demanio idrico, né atti di gestione di opere idrauliche. L'eventuale interessamento ed inquinamento della falda sottostante l'area su cui insistono le discariche è una circostanza che non attiene affatto alla gestione del demanio idrico e al regime delle acque.

8.2. In secondo luogo, si eccepisce l'inammissibilità dei ricorsi per non aver impugnato nei termini di legge il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria del 16 giugno 2016, ritenuto esso stesso provvedimento immediatamente lesivo.

L'eccezione trae origine dal fatto che, con l'abrogazione del comma 9 dell'art.14 ter della L. n. 241 del 1990 ad opera della novella del 2010, è venuta meno la struttura bifasica della formula procedimentale della conferenza di servizi decisoria, in cui alla determinazione conclusiva dei lavori della conferenza si aggiungeva la necessità di adozione di un provvedimento finale, conforme alla prima. Tale struttura aveva ingenerato incertezze interpretative in giurisprudenza in ordine alla individuazione dell'atto lesivo, indicato ora nel verbale conclusivo (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato n. 5708/2003), ora nel provvedimento finale del responsabile del procedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato n. 2417/2013).

L'eccezione è infondata in fatto.

Nel caso di specie, il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 16 giugno 2016 – di cui si assume l'onere di immediata

impugnazione – non conteneva alcuna determinazione avente natura provvedimento, bensì si limitava ad effettuare la ricognizione delle posizioni espresse dai vari enti partecipanti alle varie riunioni della conferenza di servizi, sicché in capo ai comuni ricorrenti non può rinvenirsi alcun onere di immediata impugnazione del verbale predetto.

8.3. Inoltre, viene eccepita l'inammissibilità dei ricorsi per non essere gli stessi stati notificati a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento in conferenza di servizi, da qualificarsi tutte quali parti necessarie del processo. Si contesta, in particolare, la mancata notifica del ricorso ad A.R.P.A. Piemonte, al Corpo Forestale dello Stato, alla Regione Piemonte, all'A.S.L. Biella e a "Comuni Riuniti s.r.l.".

L'eccezione è infondata.

Ritiene il Collegio, condividendo l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646, id., Sez. VI, 13 marzo 2010 n. 1248; id., Sez. V, 2 maggio 2012 n. 2488) che il gravame debba essere notificato non a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, bensì solo a quelle che nell'ambito della Conferenza abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi. Ne consegue anche che tali pareri o le prescrizioni imposte con gli stessi (impugnabili autonomamente) debbano essere oggetto delle contestazioni del ricorso, non sussistendo diversamente alcun onere di notifica del ricorso a enti i cui pareri (ancorché resi in conferenza di servizi) non sono oggetto di contestazione,

nemmeno indiretta (ad esempio in relazione a prescrizioni poi recepite nel provvedimento finale).

Nel caso di specie, nessuna delle determinazioni e prescrizioni inserite nei pareri resi dagli enti sopra indicati (alcuni dei quali acquisiti peraltro per silenzio assenso, quali quello del Corpo Forestale e della Regione) è oggetto di contestazione nei ricorsi, sicché gli enti indicati non devono considerarsi parti necessarie del presente processo.

Ulteriormente, quanto all'A.R.P.A. Piemonte, va precisato che la stessa non ha espresso alcun parere in sede di conferenza di servizi, ma ha reso il proprio contributo tecnico quale componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale e Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella. Avendo agito quindi l'A.R.P.A. solo nella veste di parte di un organo della Provincia, i ricorsi sono stati correttamente notificati alla sola Provincia e non anche ad A.R.P.A.

8.4. Infine, è stato eccepito il difetto di legittimazione ad agire del Comune di Santhià, sul cui territorio non ricadono le discariche oggetto dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Santhià ha partecipato alla Conferenza di Servizi, esprimendo parere negativo; ciò non comporta l'estinzione del potere di cura degli interessi dei quali è portatore, non subendo alcuna preclusione rispetto alla possibilità di far valere le illegittimità, sia formali che sostanziali, inerenti il provvedimento assunto all'esito della Conferenza di Servizi (cfr., in termini, T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 maggio 2012, n. 723).

Deve invero ritenersi sussistente la legittimazione ad agire – che va valutata in astratto, a priori, sulla base di quanto allegato dalle

parti – del Comune di Santhià, che si afferma portatore di un interesse rilevante e differenziato, estendendosi il suo territorio su un'area vicina a quella delle discariche e avendo in Comune con tale area la falda freatica.

9. Nel merito, i ricorsi sono articolati in plurime censure che, sinteticamente, possono essere ricondotte a due ordini di vizi: i primi attengono alla mancata partecipazione al procedimento autorizzativo da parte dei rappresentanti delle autorità d'ambito sul cui territorio sono realizzati gli impianti, ai sensi dell'articolo 208, comma 2 d.lgs. 152/2006, in particolare l'A.T.O. delle acque, l'A.S.L. di Vercelli e la Soprintendenza per i beni archeologici; con il secondo gruppo di vizi si deduce l'illegittimità dei provvedimenti per difetto di istruttoria, con particolare riferimento a:

- il contrasto con il piano di tutela delle acque della regione Piemonte (DCR del 13.3.2007 n. 117/10731);
- la compromissione del sistema idrico e nello specifico delle aree di ricarica della falda;
- la mancata valutazione di una possibile collocazione alternativa;
- il mancato rispetto delle distanze tra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
- la non idoneità della barriera artificiale prevista in progetto ad eliminare il fattore di rischio della falda freatica sottostante le discariche e la violazione del d.lgs. n. 36/2003;
- l'assenza di opere di mitigazione dell'impatto acustico per i residenti nelle vicinanze della discarica;

- la mancanza di un aggiornamento in materia di emissioni convogliate diffuse con riferimento al previgente atto autorizzativo.

10. Dei motivi sopra sintetizzati, avuto riguardo agli esiti della verifica disposta, sono fondati quelli attinenti a eccesso di potere per (i) difetto di istruttoria in ordine a una non corretta valutazione delle distanze da nuclei abitati e per (ii) difetto di istruttoria per omessa valutazione dell'idoneità della barriera artificiale e delle misure di protezione previste in progetto ad escludere rischi al sistema idrogeologico.

I restanti motivi di censura, in quanto assorbiti, non saranno oggetto di analisi per ragioni di economia processuale.

11. Quanto alle distanze da nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi, è dirimente – ai fini della corretta misurazione – stabilire se la misurazione vada effettuata dal bordo della vasca di conferimento rifiuti previsto in progetto ovvero dal confine esterno dell'impianto poiché, alla luce delle misurazioni effettuate dal verificatore (tabella 5 della relazione del verificatore), le distanze imposte dalle norme regolamentari sono da considerarsi rispettate solo accedendo alla prima interpretazione.

Il dubbio interpretativo sorge dal fatto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 97 del 24/03/1998 e approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 28/04/1998), al punto 9.2, elencando i criteri di ammissibilità per gli impianti di discarica per rifiuti speciali e i siti idonei alla realizzazione di una discarica, prescrive che gli stessi non devono ricadere in “*aree con presenza di centri abitati a distanza inferiore a 500 metri dal punto di*

scarico dei rifiuti”. Inoltre costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione della localizzazione: *“presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti”*.

Secondo l’interpretazione adottata dalla Provincia in Conferenza di Servizi, la distanza di 500 metri è stata calcolata – alla luce del disposto del Piano provinciale predetto – dal bordo della vasca di conferimento rifiuti e sarebbe quindi rispettata dal progetto di ampliamento proposto.

Tuttavia, deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione *“le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”*.

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (*Attuazione delle direttive 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti*) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che *“per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”*.

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al “sito di ubicazione”, evidentemente riferendosi all’intera area dell’impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norme regolamentare (Piano Provinciale di

Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell'impianto.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso in esame.

Inoltre, alla luce delle risultanze della verifica, nel caso di specie, il perimetro dell'impianto è l'unico punto di riferimento certo per la misurazione delle distanze, non potendo comunque rilevare il bordo vasca del progetto: ciò poiché il verificatore ha accertato l'esistenza di una difformità tra *“i punti del poligono riportati negli atti autorizzativi”* e quelli del progetto, ciò che può determinare una *“nuova vasca più ampia di diversi metri rispetto alle tavole di progetto”* (pag. 12 della relazione del verificatore). Anche per tale ragione, quindi, la misurazione dal perimetro dell'impianto è l'unica effettuabile nel caso di specie.

12. Anche la censura di eccesso di potere per omessa/erronea valutazione dei rischi di contaminazione della falda freatica è fondata.

Deve essere considerato quanto accertato dal verificatore in ordine alla barriera artificiale prevista in progetto e al mancato rispetto del d.lgs. n. 36/2003 (allegato 1, punto 1.2) e alle modalità di sopralzo (conferimento dei rifiuti in verticale sulla discarica già esistente) previste in progetto.

Da un punto di vista tecnico, il verificatore di A.R.P.A. Lombardia ha considerato che *“le impermeabilizzazioni di fondo e delle pareti delle discariche oggetto del ricorso rispondono ai requisiti del D.lgs 36/03, entro i margini tecnici discrezionali che lo stesso D.lgs ha attribuito alle Autorità Competenti al rilascio delle autorizzazioni”*. Tuttavia, ha rilevato che *“le configurazioni delle due discariche ASRAB e A2A non sono identiche e sono tra loro*

interdipendenti in quanto la discarica della ditta ASRAB è separata da quella della ditta A2A da un setto di separazione [...] e che, come da relazione tecnica di accompagnamento ai progetti, “per consentire l’utilizzo più efficace e funzionale del sito, le due discariche devono essere ampliate contestualmente”.

Ha poi evidenziato che “mentre la discarica ASRAB non prevede lo smaltimento di rifiuti sulla preesistente discarica, quella di A2A invece prevede l’impermeabilizzazione anche dell’argine di separazione tra le nuove e le vecchie vasche (Vedi Immagine 828) e lo smaltimento di rifiuti sulla discarica già realizzata e in uso (Vedi Immagine 929), area che in Tavola 1 – Ubicazione delle discariche è stata denominata sopralzo”.

Tra i nuovi rifiuti di A2A Ambiente e quelli preesistenti è stato previsto che venga mantenuto il telo in HDPE da 1,5 mm già utilizzato nel capping provvisorio, raccordandolo mediante estrusione con i teli in HDPE da 2 mm provenienti dal fondo delle due discariche.

Secondo l’analisi del verificatore, immune a parere del Collegio da vizi logici e quindi ritenuta condivisibile a pieno, “tale accorgimento tecnico [...] è irrilevante per gli obiettivi che si prefigge, in quanto: 1) Il telo provvisorio dello spessore di 1,5 mm è già stato posto in opera da tempo e pertanto già sottoposto alle intemperie e ai raggi UV, dunque non vi sono garanzie della sua integrità e delle sue caratteristiche prestazionali; 2) Tale telo è appoggiato sui rifiuti preesistenti e su di essi passeranno i mezzi d’opera (autocarri e compattatori) per scaricare e addensare i nuovi rifiuti, nonché verrà caricato di nuovi rifiuti. Appare pertanto assolutamente pacifico che i rifiuti sottostanti cederanno

in modo differenziale e le parti acuminate/taglienti si infileranno nel telo da sotto e probabilmente anche da sopra. Altresì si genereranno con il tempo delle contropendenze”.

Il verificatore ha poi evidenziato che la discarica pre-esistente di A2A Ambiente, essendo stata costruita prima dell'entrata in vigore della normativa, non rispetta i requisiti (quanto a spessore di fondo vasca e confini della vasca) stabiliti dal d.lgs. n. 36/2003, sicché il conferimento di nuovi rifiuti – con il rischio effettivo di passaggio del percolato alla pre-esistente discarica stante l'inidoneità del telo di separazione – rappresenta il dato tecnico problematico del progetto poiché *“i nuovi rifiuti che verranno conferiti sulla verticale della discarica A2A esistente (sopralzo) determineranno un maggior rischio di contaminazione delle acque sotterranee rispetto ai rifiuti precedenti”*; il rischio di contaminazione – secondo quanto accertato dal verificatore – riguarderebbe in particolare la *“falda freatica sottostante le discariche, che in caso di perdite/sversamenti inevitabilmente verrà impattata”*.

13. Nei limiti di quanto sopra esposto, i ricorsi e i motivi aggiunti sono fondati.

14. In ragione della complessità tecnica della questione, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione delle spese di verifica, poste a carico delle parti soccombenti, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in

motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Pone le spese di verificaione, da liquidarsi con separato provvedimento, in parti uguali a carico della Provincia di Biella, di A2A Ambiente s.p.a. ed A.S.R.A.B. s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario

Laura Patelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Patelli

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO